



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Dipartimento Pubblica Sicurezza



Servizio Polizia Stradale

Registrato il 11/05/2012

Prot. 300/A/3634/12/116/1/1



196618

OGGETTO: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provvedimento 27 febbraio 2012 – Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con provvedimento del 27 novembre 2002 e successive modificazioni e integrazioni.

Prime disposizioni operative.

- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE

LORO SEDI

e, per conoscenza,

- ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO

LORO SEDI

- AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE
AUTONOME

TRENTO – BOLZANO

- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA
VALLE D'AOSTA

AOSTA

- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA

LORO SEDI

- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA

LORO SEDI

- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE
COMUNICAZIONI

LORO SEDI



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO
CESENA
- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e
Statistici
ROMA
- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria
ROMA
- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI
Corpo Forestale dello Stato
ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
ROMA
- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
ROMA

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 85 dell'11.04.2012, il provvedimento dirigenziale 27 febbraio 2012, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Interno, di modifica al Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada (di seguito "Disciplinare"), le cui disposizioni entrano in vigore l'**11 maggio 2012**.

Il provvedimento (*All.1*) apporta modifiche al Disciplinare in relazione all'attività formativa, al rilascio del titolo abilitativo, alla composizione della Commissione esaminatrice ed altri aspetti di interesse, prevedendo che il personale delle società sportive possa essere ammesso all'esame per il rilascio o il rinnovo dell'attestato di abilitazione al servizio di scorta tecnica, dopo aver frequentato un corso organizzato dalla Federazione Ciclistica Italiana (di seguito F.C.I.) ed aver conseguito il relativo attestato di formazione.

Il Disciplinare, così come modificato dal predetto provvedimento, si allega per ogni utilità nel testo già coordinato (*All.2*).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Di seguito sono descritte le novità introdotte dal provvedimento in oggetto.

1. ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SCORTA TECNICA ALLE COMPETIZIONI CICLISTICHE

L'art. 1, comma 1, del Disciplinare, prevede, per l'effettuazione dell'attività di scorta a competizioni ciclistiche, non solo il possesso dell'abilitazione di cui all'art. 2 del Disciplinare, ma anche un attestato di formazione rilasciato dalla F.C.I.

Restano immutati gli altri requisiti soggettivi fissati dal medesimo articolo 1 del Disciplinare (età minima, rapporto stabile con società, enti, associazioni ciclistiche, ecc.)

2. RILASCIO DELL'ATTESTATO DI ABILITAZIONE PER IL SERVIZIO DI SCORTA

Secondo le disposizioni dell'art. 2 del Disciplinare, il rilascio dell'attestato di abilitazione all'esercizio di scorta tecnica a competizioni ciclistiche può avvenire solo nei riguardi di un soggetto titolare di patente di categoria A, ovvero B o superiore rilasciata prima del 26.04.1988, che sia già in possesso dell'attestato di formazione rilasciato dalla F.C.I. e previo il superamento di un esame di abilitazione.

2.1 Commissione esaminatrice

Con le modifiche introdotte dal citato provvedimento si evidenzia che le prove di esame per il rilascio dell'attestato di abilitazione al servizio di scorta tecnica, si svolgono in sessioni con cadenza periodica nelle date concordate con le Direzioni Regionali del C.O.N.I. e della F.C.I.,

La commissione d'esame si compone di un funzionario della Polizia di Stato con qualifica di Vice Questore Aggiunto, che assume la veste di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

presidente, e di due rappresentanti, nominati dal C.O.N.I., della Federazione Ciclistica Italiana.

3. RINNOVO DELL'ATTESTATO DI ABILITAZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DELLE SCORTE TECNICHE

Significative novità sono state introdotte per il rinnovo dell'attestato di abilitazione di cui all'articolo 3 del Disciplinare Tecnico per il quale, salvo i casi particolari di seguito indicati, non è più richiesta l'effettuazione di un esame di verifica.

Infatti, gli attestati di abilitazione rilasciati a seguito dell'esame di cui all'art. 2, comma 1, del Disciplinare, sono rinnovati, previa verifica del possesso della patente di guida e dell'attestato di formazione rilasciato dalla F.C.I., al termine della frequenza di un corso di aggiornamento, di almeno 12 ore, organizzato dalla stessa F.C.I..

Sono esclusi da tale possibilità i titolari di attestati di abilitazione, rilasciati ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del Disciplinare, senza esame ma solo sulla base dei titoli in possesso al momento dell'entrata in vigore del Disciplinare del 27 novembre 2002. Per tali soggetti il rinnovo dell'attestato di abilitazione è subordinato al possesso dell'attestato di formazione rilasciato dalla F.C.I. e al superamento di una prova selettiva a quiz a risposta multipla davanti alla commissione esaminatrice.

3.1 Comunicazioni e verifiche sui corsi di formazione

Allo scopo di consentire le necessarie attività ispettive e di supporto da parte degli Uffici della Polizia Stradale, l'inizio del corso di aggiornamento, propedeutico al rinnovo dell'attestato di abilitazione per l'attività di scorta tecnica di cui all'art. 3, comma 6, del Disciplinare Tecnico, deve essere comunicato, con almeno 15 giorni lavorativi di anticipo, al Compartimento Polizia Stradale competente per territorio. Nella comunicazione di inizio del corso saranno indicati i nomi delle persone che hanno chiesto di frequentarlo,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

l'organizzazione logistica, i tempi di effettuazione delle lezioni ed i docenti incaricati di svolgerlo.

Nei limiti della disponibilità di personale, i Compartimenti Polizia Stradale avranno cura, d'intesa con i competenti Uffici della F.C.I., di organizzare almeno una visita nell'ambito di ciascun corso, eventualmente prevedendo la possibilità di un breve intervento formativo o di aggiornamento da parte del personale della Polizia di Stato sulle tematiche operative di maggiore interesse.

3.2 Rinnovo dell'attestato di abilitazione

Completato il corso formativo, il Comitato provinciale della F.C.I. comunica al Compartimento della Polizia Stradale l'elenco delle persone che l'hanno concluso con profitto e, contestualmente, rilascia a ciascun partecipante un attestato di formazione che l'interessato potrà esibire al Compartimento della Polizia Stradale per il rinnovo dell'attestato di abilitazione.

Il Compartimento della Polizia Stradale, ricevuta l'istanza di rinnovo corredata dalla documentazione richiesta dall'art. 3 del Disciplinare e dall'attestato di partecipazione al corso di aggiornamento, compiute le verifiche circa il possesso della patente di guida e dei requisiti morali richiesti, provvede al rinnovo dell'attestato per un periodo di 5 anni.

4. RILASCIO E RINNOVO DELL'ATTESTATO PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DI SEGNALAZIONE AGGIUNTIVA

Secondo le modifiche introdotte all'art. 3 bis del Disciplinare, i corsi di formazione e di aggiornamento previsti, rispettivamente, per il rilascio e il rinnovo dell'attestato di abilitazione all'esercizio del servizio di segnalazione aggiuntiva, possono essere organizzati esclusivamente dalla Federazione Ciclistica Italiana. Restano, invece, invariate le modalità di svolgimento dei corsi di formazione e di rilascio degli attestati di abilitazione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

5. PUBBLICITA' DELL'ARCHIVIO DEGLI ABILITATI

L'articolo 3, comma 7, del Disciplinare, ha sancito che l'archivio degli abilitati al servizio di scorta tecnica istituito presso ciascun Compartimento di Polizia Stradale sia pubblico. Al riguardo si fa riserva di emanare apposito provvedimento che disciplini le modalità di tenuta di tale archivio. Eventuali richieste di accesso agli atti di tale archivio potranno nelle more essere evase secondo le prescrizioni e con i limiti fissati dalla legge n. 241/1990.

6. VEICOLI UTILIZZABILI PER LE SCORTE TECNICHE

Con le modifiche apportate all'articolo 4 del Disciplinare si è stabilito che, per lo svolgimento dell'attività di scorta tecnica, possono essere utilizzati veicoli immatricolati nella categoria M1, N1, L3 ai sensi dell'articolo 47 del C.d.S., che devono essere di proprietà o nella disponibilità di persone comunque facenti parte dell'organizzazione sportiva nazionale.

7. ATTREZZATURE ED EQUIPAGGIAMENTI

Con la soppressione del secondo comma dell'articolo 6 del Disciplinare, il personale abilitato impegnato in un servizio di scorta tecnica con veicoli della categoria L3, durante l'effettuazione del servizio dovrà essere equipaggiato con un casco di tipo omologato senza più l'obbligo di apporre nella parte anteriore la scritta "SCORTA TECNICA".

8. OBBLIGHI DEL PERSONALE CHE EFFETTUA LA SCORTA

Il servizio di scorta tecnica è svolto sotto la diretta responsabilità dell'organizzatore della manifestazione sportiva indicato nell'autorizzazione. Le novità normative introdotte riguardano le verifiche da effettuarsi prima che inizi il servizio di scorta. A tal proposito si segnala:

- l'obbligo per il capo scorta di verificare la documentazione, dalla quale risulti il rapporto che lega i soggetti che svolgono la scorta alle imprese,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

società o associazioni sportive, prima dell'inizio del servizio. Viene meno, quindi, l'obbligo per lo stesso di avere con se la documentazione fino al termine della manifestazione (Art. 10, comma 2, del Disciplinare).

- per quanto attiene l'attivazione di una copertura assicurativa specifica sulla responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio dell'attività di scorta tecnica, la previsione che la stessa possa essere compresa nella polizza assicurativa richiesta per lo svolgimento della manifestazione sportiva (Art. 11, comma 2, lettera e) del Disciplinare).

9. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

In occasione della prima fase di avvio delle nuove procedure di rilascio e di rinnovo degli attestati di abilitazione per scorte tecniche a gare ciclistiche, la Federazione Ciclistica Italiana ha rappresentato difficoltà organizzative dei corsi di formazione e di aggiornamento richiesti dalle nuove disposizioni. Per tali ragioni, accogliendo le istanze di gestione di un periodo transitorio, anche in ragione dell'autonomia organizzativa dei corsi stessi che il Disciplinare ha attribuito alla Federazione Ciclistica Italiana, si dispone quanto segue:

9.1 Rilascio delle abilitazioni

Non potendosi organizzare in tempi brevi i corsi di formazione finalizzati al **rilascio** dell'attestato di formazione, richiesto dall'art. 1 del Disciplinare come documento propedeutico per l'effettuazione degli esami di abilitazione ai servizi di scorta tecnica, la F.C.I. ha chiesto che siano sospese fino al 31.12.2012 le sedute di esame già programmate e siano concordate nuove date, d'intesa con i locali Comitati della F.C.I., per consentire a questi ultimi di organizzare, in tempi rapidi, i nuovi corsi di formazione.

Nell'accogliere tale richiesta si rappresenta che per le istanze di rilascio dell'attestato di abilitazione ai servizi di scorta tecnica già presentate, e limitatamente alla prima sessione d'esame utile immediatamente successiva



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

all'entrata in vigore del Disciplinare, continueranno ad applicarsi le disposizioni del Disciplinare previgente. Analogamente, per il rilascio dell'attestato per il personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva (c.d. ASA), limitatamente alle istanze già presentate, si applicheranno le precedenti disposizioni, per cui potranno essere rilasciati attestati di abilitazione, fermo restando gli altri presupposti, a chi ha frequentato con profitto un corso di formazione di almeno 8 ore ed il relativo esame, organizzato anche da un Ente di promozione sportiva riconosciuto.

Del rinvio delle date di esame i Compartimenti della Polizia Stradale vorranno fornire la necessaria pubblicità all'utenza interessata.

9.2 Rinnovo delle abilitazioni già rilasciate

Come illustrato, le nuove disposizioni impongono che, per ottenere il **rinnovo** dell'attestato di abilitazione, i richiedenti siano in possesso anche di un attestato di formazione rilasciato dalla F.C.I.

In ragione delle difficoltà sopraindicate, in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni e, comunque, fino a tutto il 31 dicembre 2012, il possesso del requisito richiesto dall'art. 1 del Disciplinare, sarà certificato sulla base di un'attestazione rilasciata dalla F.C.I., a coloro che risultano aver svolto, nei cinque anni precedenti, servizi di scorta tecnica, in manifestazioni organizzate sotto l'egida della F.C.I. e degli Enti di Promozione Sportiva.

Inoltre, in ragione dell'impossibilità concreta di organizzare corsi di aggiornamento degli abilitati di cui all'art. 3, comma 6, del Disciplinare, la F.C.I., nell'ambito della propria autonomia organizzativa, riconosciuta dallo stesso Disciplinare, ha considerato come utilmente effettuata, ai predetti fini, la formazione periodica che il personale abilitato, secondo i regolamenti sportivi, ha effettuato presso le proprie società nei precedenti 5 anni, a condizione che la stessa non abbia avuto durata inferiore alle 12 ore richieste dal Disciplinare.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Perciò, fino al 31 dicembre 2012, l'effettuazione del corso di aggiornamento di cui all'art. 3, comma 6, del Disciplinare, necessario per ottenere il rinnovo dell'attestato per l'effettuazione delle scorte tecniche, sarà sostituita da un certificato della F.C.I., che sarà consegnato all'interessato sulla base della formazione periodica già svolta.

Gli attestati sopraindicati saranno consegnati dagli interessati ai competenti Uffici della Polizia Stradale che, compiute le verifiche del caso, provvederanno al rinnovo dell'abilitazione. In tali casi, infatti, le modifiche apportate al Disciplinare Tecnico, non richiedono più l'effettuazione di un esame di verifica.

Resta invece necessario anche un esame di verifica quando si tratti di rinnovo di attestati rilasciati senza l'effettuazione degli esami, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del Disciplinare.

La presente circolare abroga e sostituisce tutte le circolari ministeriali e le disposizioni emanate in materia il cui contenuto è in contrasto con le disposizioni previste dalla presente.

* * *

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE

Giuffrè

Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con provvedimento del 27 novembre 2002 e successive modificazioni e integrazioni.

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

di concerto con

**IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DEL MINISTERO DELL'INTERNO**

Visto il disciplinare per le scorte tecniche nelle competizioni ciclistiche su strada, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto il Ministero dell'interno del 27 novembre 2002, come modificato ed integrato con provvedimento dirigenziale del Ministero dei trasporti di concerto con il Ministero dell'interno del 19 dicembre 2007;

Visti gli articoli 15, 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Considerata l'esigenza, rappresentata dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di migliorare l'attività di formazione e di abilitazione del personale delle scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada;

Vista la proposta di modifica avanzata dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, nel senso di prevedere la frequenza di un corso di formazione per il personale da adibire alla scorta tecnica e alle segnalazioni aggiuntive;


Considerata l'esperienza maturata dalla Federazione Ciclistica Italiana nell'attività di formazione del personale;

Determina:


1. Sono approvate le allegate modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto il Ministero dell'interno del 27 novembre 2002, come modificato ed integrato con provvedimento dirigenziale del Ministero dei trasporti di concerto con il Ministero dell'interno del 19 dicembre 2007.
2. Le disposizioni inerenti l'attività di formazione e abilitazione delle scorte tecniche, come modificate dal presente provvedimento, entrano in vigore il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione.
3. Il presente provvedimento verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

**Il Capo del Dipartimento per i trasporti,
la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**

 **FUMERO**

**Il Capo della Polizia
Direttore generale della Pubblica Sicurezza
del Ministero dell'interno**
MANGANELL



MODIFICHE AL DISCIPLINARE PER LE SCORTE TECNICHE ALLE COMPETIZIONI CICLISTICHE SU STRADA APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL 27 NOVEMBRE 2002 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI .

1. All'articolo 1, comma 1, dopo le parole *«Enti di promozione sportiva riconosciuti»* sono aggiunte le seguenti: *«e che sono in possesso di un attestato di formazione, in corso di validità, rilasciato dalla Federazione Ciclistica Italiana»*.

2. All'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole *«ovvero di categoria A,»* sono inserite le seguenti: *«in possesso dell'attestato di formazione di cui all'articolo 1, comma 1,»*.

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: *«2. La commissione d'esame di cui al comma 1 è composta da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica di vicequestore aggiunto, che assume la veste di presidente, e da due rappresentanti, nominati dal CONI, della Federazione Ciclistica Italiana»*.

3. All'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: *«1. Le prove di esame per il rilascio dell'attestato di cui all'art. 2 si svolgono in sessioni con cadenza periodica, in base alle domande di ammissione, presso una delle sedi indicate nel decreto di cui all'art. 2, comma 1, per i residenti nel territorio indicato dal decreto stesso. Le sessioni di esame sono concordate con le Direzioni Regionali del CONI e della Federazione Ciclistica Italiana. Nei primi sei mesi di applicazione del presente disciplinare la frequenza delle sessioni di esame può essere anche mensile»*.

b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: *«6. L'attestato di abilitazione può essere rinnovato previa verifica del possesso della patente di guida e frequenza di un corso di aggiornamento di almeno 12 ore, secondo il programma di cui all'allegato 1-bis, organizzato dalla Federazione Ciclistica Italiana»*.

c) dopo il comma 6 è inserito il seguente: *«6-bis. Il rinnovo degli attestati di abilitazione di cui all'art. 2, comma 4, è subordinato al possesso dell'attestato di formazione rilasciato dalla Federazione Ciclistica Italiana di cui all'art. 1, comma 1 e, previa verifica della validità del titolo di guida, all'esito favorevole di una prova selettiva a quiz a risposta multipla davanti ad una commissione avente la composizione di cui all'art. 2, comma 2, sulle materie riportate nell'allegato 1, con particolare riferimento alle modifiche normative e tecniche intervenute e alle modalità di svolgimento dei servizi di scorta. Alla prova dell'esame di rinnovo si applicano le disposizioni dei commi 1, 3 e 4. La prova si considera superata quando il candidato risponde esattamente ad almeno 7/10 dei quiz della prova selettiva. Al termine di ogni sessione d'esame, il dirigente del compartimento di Polizia stradale appone la certificazione di rinnovo sull'attestato di abilitazione»*.

d) Al comma 7 sono aggiunte le seguenti parole: *«L'archivio è pubblico»*.

4. All'articolo 3-bis sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sono soppresses le parole: *«ovvero da un Ente di promozione sportiva riconosciuto»*.

b) al comma 2 sono soppresse le parole: *«ovvero da un Ente di promozione sportiva riconosciuto»*.

5. All'articolo 4 il comma 4 è sostituito dal seguente: *«I veicoli utilizzati devono essere di proprietà o nella disponibilità di persone comunque facenti parte dell'organizzazione sportiva nazionale»*.

6. All'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è soppresso;

b) al comma 3 le parole *«di cui ai commi 1 e 2»* sono sostituite dalle seguenti: *«di cui al comma 1»*.

7. All'articolo 10, al comma 2 le parole: *«deve avere con sè idonea documentazione »* sono sostituite dalle seguenti: *«prima dell'inizio del servizio deve verificare la documentazione»*.

8. All'articolo 11, comma 2, alla lettera e) è aggiunto il seguente periodo: *«La copertura assicurativa specifica per l'attività di scorta può essere compresa nella polizza assicurativa richiesta per lo svolgimento della manifestazione sportiva dall'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»*.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**PROVVEDIMENTO****27 novembre 2002**

(G U n. 29 del 5.2.2003)

Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada.

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SERVIZI INFORMATIVI E STATISTICI
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DEL MINISTERO DELL'INTERNO**

Visto l'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, ove è previsto che nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche che si svolgono sulle strade può essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all'art. 12, comma 1, del codice della strada, ovvero, in loro vece, o in loro ausilio, una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione;

Atteso che nello stesso art. 9, comma 6-bis, è data facoltà agli organi di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, richiesti del servizio di scorta, di autorizzare gli organizzatori della competizione ciclistica di avvalersi, in loro vece o in loro ausilio, della scorta tecnica;

Considerato che ai sensi dello stesso art. 9, comma 6-ter, i requisiti e le modalità concernenti sia l'abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica, sia le modalità di effettuazione della stessa, nonché l'equipaggiamento dei veicoli adibiti al servizio di scorta, devono essere fissati con apposito disciplinare tecnico;

Visti gli articoli 15, 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Determina:

1. E' approvato l'allegato disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada.
2. Le norme ivi previste verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2002

*Il Direttore del Dipartimento per i trasporti terrestri
e per i servizi informativi e statistici
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: FUMERO*

*Il Capo della Polizia Direttore generale della Pubblica sicurezza
del Ministero dell'interno: DE GENNARO*

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2003

Ufficio di controllo Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1 Trasporti, foglio n. 17

DISCIPLINARE PER LE SCORTE TECNICHE
ALLE COMPETIZIONI CICLISTICHE SU STRADA

Titolo I
ABILITAZIONE DEL PERSONALE E DOTAZIONE DEI VEICOLI

Capo I
Soggetti autorizzati

Art. 1

Persone che possono svolgere l'attività di scorta

1. Possono svolgere servizi di scorta tecnica alle competizioni ciclistiche le persone abilitate ai sensi dell'art. 2 che dipendono, sono soci ovvero hanno un rapporto non occasionale con le società o con le associazioni sportive affiliate alla Federazione Ciclistica Italiana o con gli Enti di promozione sportiva riconosciuti e che sono in possesso di un attestato di formazione rilasciato dalla Federazione Ciclistica Italiana.

2. Possono altresì svolgere servizi di scorta tecnica alle competizioni ciclistiche le persone abilitate ai sensi dell'art. 2 che dipendono, sono soci ovvero hanno un rapporto non occasionale di durata non inferiore ad un anno con imprese o società commerciali legalmente costituite in Italia, ovvero con società commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, ovvero ad altri Stati a condizione che abbiano in Italia sede legale o di fatto e che vi sia trattamento di reciprocità, e che sono autorizzate ad erogare attività di servizi di scorta a titolo oneroso.

2-bis. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, per i servizi di scorta tecnica consistenti nell'attività di segnalazione aggiuntiva di cui all'art. 7-bis, in luogo dell'abilitazione di cui all'art. 2, è sufficiente il possesso dell'attestato di cui all'art. 3-bis.

3. Le associazioni o gli enti di cui al comma 1 devono dimostrare di essere regolarmente affiliati o riconosciuti dal CONI e dichiarare di impegnarsi al rispetto delle regole sportive.

3-bis. e persone di cui ai commi 1, 2 e 2-bis devono possedere un'età non inferiore a 18 anni ed i requisiti richiesti dall'art. 11 del testo unico di Pubblica Sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento di attuazione.

Art. 2

Rilascio dell'attestato di abilitazione per il servizio di scorta

1. L'attestato di abilitazione all'esercizio del servizio di scorta tecnica a competizioni ciclistiche è rilasciato dal dirigente del Compartimento di Polizia stradale della Polizia di Stato al titolare di patente di guida di categoria B o superiore rilasciata prima del 26 aprile 1988, ovvero di categoria A, *in possesso dell'attestato di formazione di cui all'articolo 1 comma 1*, previo superamento di un esame di abilitazione da sostenersi davanti ad una commissione istituita con decreto del dirigente presso ciascun Compartimento della Polizia stradale della Polizia di Stato.

2. La commissione d'esame di cui al comma 1 è composta da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica di vicequestore aggiunto, che assume la veste di presidente, e da *due rappresentanti, nominati dal CONI, della Federazione Ciclistica Italiana.*

3. L'attestato di abilitazione ha validità per cinque anni e può essere rinnovato.

4. L'attestato di abilitazione può essere rilasciato, senza il superamento dell'esame di cui all'art. 3, previa verifica della validità del titolo di guida di cui al comma 1, ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente disciplinare, siano in possesso della specifica tessera rilasciata dalla Federazione Ciclistica Italiana, di motostaffettista, direttore di corsa o di organizzazione ovvero dell'equipollente titolo rilasciato da un Ente di promozione sportiva riconosciuto e che dimostrino di aver svolto, in modo continuativo, attività di assistenza, di direzione o di organizzazione di competizioni ciclistiche autorizzate nei due anni precedenti ovvero in almeno dieci competizioni. Detta esperienza può essere comprovata attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante della società sportiva o dell'associazione presso la quale ha prestato l'attività.

Art. 3

Esami di abilitazione per il rilascio o per il rinnovo dell'attestato per il servizio di scorta

1. Le prove di esame *per il rilascio dell'attestato di cui all'art. 2* si svolgono in sessioni con cadenza periodica, in base alle domande di ammissione, presso una delle sedi indicate nel decreto di cui all'art. 2, comma 1, per i residenti nel territorio indicato dal decreto stesso. *Le sessioni di esame sono concordate con*

le Direzioni Regionali del CONI e della Federazione Ciclistica Italiana. Nei primi sei mesi di applicazione del presente disciplinare la frequenza delle sessioni di esame può essere anche mensile.

2. L'esame consiste in una prova scritta mediante domande a risposta sintetica e in un colloquio orale, a contenuto pratico, su domande relative alle materie riportate nell'allegato 1. Possono accedere alla prova orale solo i candidati che abbiano risposto esattamente ad almeno 7/10 delle domande della prova scritta.

3. Le prove di esame sono pubbliche.

4. I candidati che non abbiano superato l'esame alla prima prova possono ripresentare domanda di ammissione ad una seconda prova, che non può essere sostenuta prima di due mesi dalla prima. I candidati che abbiano sostenuto la seconda prova con esito negativo non possono ripresentare ulteriori domande di ammissione prima di sei mesi dalla data dell'ultimo esame non superato.

5. Al termine di ogni sessione di esame, il dirigente del Compartimento di Polizia stradale rilascia agli interessati un attestato di abilitazione, conforme all'allegato 2.

6. L'attestato di abilitazione può essere rinnovato previa verifica del possesso della patente di guida e frequenza di un corso di aggiornamento di almeno 12 ore, secondo il programma di cui all'allegato 1-bis, organizzato dalla Federazione Ciclistica Italiana.

6 bis. Il rinnovo degli attestati di abilitazione di cui all'art. 2 comma 4 è subordinato al possesso dell'attestato di formazione rilasciato dalla Federazione Ciclistica Italiana di cui all'articolo 1 comma 1 e previa verifica della validità del titolo di guida, all'esito favorevole di una prova selettiva a quiz a risposta multipla davanti ad una commissione costituita secondo le modalità di cui all'art. 2, comma 2, sulle materie riportate nell'allegato 1, con particolare riferimento alle modifiche normative e tecniche intervenute e alle modalità di svolgimento dei servizi di scorta. Alla prova dell'esame di rinnovo si applicano le disposizioni dei commi 1, 3 e 4. La prova si considera superata quando il candidato risponde esattamente ad almeno 7/10 dei quiz della prova selettiva. Al termine di ogni sessione di esame, il dirigente del compartimento di Polizia stradale appone la certificazione di rinnovo sull'attestato di abilitazione.

7. Presso ciascun Compartimento di Polizia stradale è istituito un archivio degli abilitati al servizio di scorta tecnica. L'archivio è pubblico.

8. Con provvedimento del Ministero dell'interno saranno disciplinate le modalità di svolgimento degli esami, nonché quelle relative alla tenuta dell'archivio degli abilitati.

Art. 3-bis

Rilascio e rinnovo dell'attestato per il personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva

1. L'attestato di abilitazione all'esercizio del servizio di segnalazione aggiuntiva di cui al comma 2-bis, dell'art. 1, è rilasciato dal dirigente del Compartimento di Polizia stradale della Polizia di Stato al titolare di patente di guida rilasciata in uno dei Paesi membri dell'Unione europea, in corso di validità, che abbia frequentato con profitto un corso di formazione di almeno 8 ore ed il relativo esame, con le modalità e secondo il programma di cui all'allegato 1-bis, organizzati dalla Federazione Ciclistica Italiana. ~~ovvero da un Ente di promozione sportiva riconosciuto.~~

2. L'attestato di abilitazione di cui al comma 1 ha validità per cinque anni e può essere rinnovato previa verifica del possesso della patente di guida e frequenza di un corso di aggiornamento di almeno 6 ore, secondo il programma di cui all'allegato 1-bis, organizzato dalla Federazione Ciclistica Italiana. ~~ovvero da un ente di promozione sportiva riconosciuto.~~

3. Presso ciascun Compartimento di Polizia stradale è istituito un archivio degli abilitati al servizio di segnalazione aggiuntiva. Con provvedimento del Ministero dell'interno sono disciplinate le modalità di tenuta dell'archivio degli abilitati.

Art. 3-ter

Revoca dell'attestato di abilitazione per i servizi di scorta

1. L'attestato di abilitazione di cui agli articoli 2 e 3-bis è revocato dal dirigente del Compartimento di Polizia stradale della Polizia di Stato che lo ha rilasciato quando il titolare non ha più i requisiti richiesti per il suo rilascio.

Capo II

Attrezzatura e dispositivi dei veicoli utilizzati per le scorte tecniche

Art. 4

Veicoli utilizzabili per le scorte tecniche

1. Per lo svolgimento dell'attività di scorta tecnica possono essere utilizzati veicoli aventi carrozzeria chiusa che sono immatricolati nella categoria M1 ovvero N1, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285.

2. Possono essere altresì utilizzati veicoli che sono immatricolati nella categoria L3, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aventi cilindrata non inferiore a 125 cc.

3. I veicoli devono essere tenuti in perfetta efficienza e devono avere caratteristiche strutturali tali da consentire la corretta e sicura installazione dei dispositivi e delle attrezzature indicate negli articoli 5 e 6.

4. I veicoli utilizzati devono essere di proprietà o nella disponibilità di persone comunque facenti parte dell'organizzazione sportiva nazionale.

~~4. I veicoli utilizzati devono essere di proprietà delle società, delle imprese o delle associazioni di cui all'art. 1, ovvero in usufrutto, acquistati con patto di riservato dominio o utilizzati a titolo di locazione a nome delle società sportive o delle associazioni o degli enti di cui all'art. 1, comma 1, o dei relativi presidenti.~~

~~Possono altresì essere utilizzati veicoli nella disponibilità dei soci delle società o delle associazioni sportive di cui all'art. 1, comma 1, a condizione che essi siano in regola con le norme dello statuto per l'iscrizione e la permanenza del rapporto associativo.~~

Art. 5

Dispositivi supplementari di equipaggiamento e di segnalazione dei veicoli utilizzati per le scorte tecniche

1. I veicoli di cui all'art. 4, comma 1, durante lo svolgimento del servizio di scorta devono essere equipaggiati con le seguenti attrezzature:

- a) due dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione, di tipo approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o conformi a direttive comunitarie o a regolamenti ECE-ONU recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da apporre sul tetto del veicolo ad un'altezza minima di m 1,50, misurata alla base del dispositivo. I dispositivi devono essere installati in posizione tale da garantire, in ogni condizione d'impiego, angoli di visibilità uguali a quelli previsti dall'art. 266 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;
- b) pannelli rettangolari ad angoli arrotondati di cui all'allegato 3, da impiegarsi come precisato all'art. 7, recanti le scritte "INIZIO GARA CICLISTICA" e "FINE GARA CICLISTICA" di colore nero su fondo bianco, realizzato con pellicola retroriflettente di classe 2, di dimensioni non inferiori a m 1,25 X 0,25, da apporre sul tetto ad un'altezza minima di m 1,50, in posizione verticale o subverticale in modo da risultare ben visibili sia anteriormente che posteriormente e tali da non limitare la visibilità dei dispositivi luminosi del veicolo e di quelli supplementari di cui alla lettera a) e da non ostacolare la visibilità dal posto di guida; le scritte possono essere riportate anche su un pannello bifacciale avente le dimensioni e le caratteristiche sopraindicate;
- c) una bandierina di colore arancio fluorescente per segnalazione avente le caratteristiche e dimensioni previste dall'art. 42, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, da esporre sul lato sinistro del veicolo;
- d) un apparecchio radio-ricetrasmittente, in grado di collegarsi con il veicolo che segue o precede nella scorta;
- e) un telefono cellulare o radiomobile per chiamate d'emergenza.

2. I veicoli di cui all'art. 4, comma 2, durante lo svolgimento del servizio di scorta, devono essere equipaggiati con le seguenti attrezzature:

- a) una bandierina di colore arancio fluorescente da esporre sul veicolo, con sporgenza entro i limiti previsti dall'art. 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- b) un apparecchio radio-ricetrasmittente, in grado di collegarsi con il veicolo che segue o precede nella scorta o un telefono cellulare o radiomobile, dotati di dispositivi di comando che consentano il libero utilizzo delle mani.

3. I veicoli di cui all'art. 4, comma 2, durante lo svolgimento del servizio di scorta, se la struttura e le caratteristiche costruttive lo consentono, possono essere altresì equipaggiati con un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione, di tipo approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o conforme a direttive comunitarie o a regolamenti ECE-ONU recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da apporre ad un'altezza minima di m 1,00 ed in posizione tale da garantire, in ogni condizione d'impiego, angoli di visibilità uguali a quelli previsti dall'art. 266 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.

4. Ciascun dispositivo deve essere montato o trattenuto sui veicoli di scorta in modo solido e sicuro.

5. Nei veicoli non impegnati in servizi di scorta i dispositivi ed i segnali di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere rimossi, oscurati ovvero resi non visibili.

Art. 6

Attrezzature ed equipaggiamenti in uso al personale in servizio di scorta tecnica

1. Ciascun abilitato impegnato in un servizio di scorta tecnica, durante l'effettuazione del servizio stesso, deve essere equipaggiato con le seguenti attrezzature:

- a) una lampada a luce rossa fissa e una lampada a luce gialla intermittente;
- b) una bandierina di colore arancio fluorescente per segnalazione avente le caratteristiche e dimensioni previste dall'art. 42, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
- c) una paletta di segnalazione, conforme al modello stabilito nell'allegato 4;
- d) un giubbotto del tipo di quello indicato nella figura II/476 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, di colore di fondo giallo, bianco ovvero grigio argento a luce riflessa bianca avente le caratteristiche di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 giugno 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1995, sul quale, sia nella parte anteriore che in quella posteriore, sia apposta la scritta "SCORTA TECNICA" con caratteri maiuscoli di altezza non inferiore a cm 8.

2. ~~Il personale abilitato impegnato in un servizio di scorta tecnica con i veicoli di cui all'art. 4, comma 2, durante l'effettuazione del servizio stesso, oltre ai dispositivi indicati nel comma 1, deve essere equipaggiato con un casco di protezione per il capo, di tipo omologato, sul quale deve essere apposta la scritta "SCORTA TECNICA" con caratteri maiuscoli neri su fondo bianco. La scritta deve essere collocata nella parte anteriore e deve essere sempre ben visibile.~~

3. Il personale non impegnato in servizi di scorta tecnica deve rimuovere, oscurare ovvero rendere non visibili i dispositivi, le scritte ed i segnali di cui al comma 1. ~~e 2.~~ La paletta di segnalazione di cui al comma 1, lettera c), deve essere utilizzata esclusivamente durante lo svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate, per le quali il personale abilitato è impegnato a svolgere un servizio di scorta tecnica.

Art. 6-bis

Attrezzature ed equipaggiamenti in uso al personale adibito ai servizi di segnalazione aggiuntiva

1. Ciascun abilitato impegnato in un servizio di segnalazione aggiuntiva di cui all'art. 7-bis, durante l'effettuazione del servizio stesso, deve essere equipaggiato con le seguenti attrezzature:

- a) una bandierina di colore arancio fluorescente per segnalazione avente le caratteristiche e dimensioni previste dall'art. 42, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
- b) una paletta di segnalazione, conforme al modello stabilito nell'allegato 4;
- c) un giubbotto del tipo di quello indicato nella figura II/476 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, di colore di fondo giallo, bianco ovvero grigio argento a luce riflessa bianca avente le caratteristiche di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 giugno 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1995, sul quale, sia nella parte anteriore che in quella posteriore, sia apposta la scritta "SCORTA TECNICA" con caratteri maiuscoli di altezza non inferiore a cm 8;
- d) un telefono cellulare o un apparato radiomobile per comunicare con i responsabili dell'organizzazione della corsa.

2. Il personale di cui al comma 1 quando non è impegnato in servizi di segnalazione deve rimuovere, oscurare ovvero rendere comunque non visibili i dispositivi, le scritte ed i segnali di cui al comma 1. La paletta di segnalazione di cui al comma 1, lettera b), deve essere utilizzata esclusivamente durante lo svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate, per le quali il personale abilitato è impegnato a svolgere un servizio di segnalazione.

Titolo II

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI SCORTA

Capo I

Tipologie di scorte tecniche

Art. 7

Numero dei veicoli utilizzati per i servizi di scorta tecnica

1. Fuori dei casi previsti dal comma 2, ciascuna competizione ciclistica su strada, deve essere scortata almeno da:

- a) un veicolo di cui all'art. 4, comma 1, avente le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, con il cartello "INIZIO GARA CICLISTICA" che, precedendo il primo concorrente, segnala l'inizio dell'ambito di applicazione dell'eventuale provvedimento di sospensione temporanea della circolazione;
- b) un veicolo di cui all'art. 4, comma 1, avente le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, con il cartello "FINE GARA CICLISTICA" che, seguendo l'ultimo concorrente considerato ancora in corsa, segnala la fine dell'ambito di applicazione dell'eventuale provvedimento di sospensione temporanea della circolazione;
- c) due veicoli di cui all'art. 4, comma 2, aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, con alla guida una persona munita di abilitazione ai sensi dell'art. 2; a bordo di questi veicoli non possono trovarsi passeggeri.

1-bis. I veicoli di cui al comma 1, lettere a) e b), possono essere condotti da persone non munite di abilitazione.

2. Gli organi di polizia stradale, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 9, comma 6-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono imporre, con provvedimento motivato, che, in determinate condizioni di traffico, o per taluni tratti di strada aventi caratteristiche o dimensioni particolari, o in occasione di manifestazioni sportive aventi rilevanza nazionale o internazionale, la scorta sia effettuata da un diverso numero di veicoli aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, con un massimo, in ogni caso, di dodici veicoli. *Qualora le intersezioni stradali interessate dal transito della manifestazione siano presidiate da persone abilitate di cui all'art. 1, comma 2-bis, il numero massimo dei veicoli di scorta è ridotto a otto.*

Art. 7-bis

Impiego del personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva

1. *Per le competizioni ciclistiche che impegnano un elevato numero di partecipanti ovvero quelle denominate, a titolo esemplificativo, di "fondo o gran fondo" e per le quali l'ordinanza di sospensione o di limitazione della circolazione prevede un tempo di sospensione della circolazione superiore a 15 minuti, la scorta effettuata con i veicoli di cui all'art. 7 deve essere supportata ed integrata da personale di cui all'art. 1, comma 2-bis, abilitato ai sensi dell'art. 3-bis che deve presidiare le intersezioni o i punti sensibili del percorso.*

2. *Per le competizioni di cui al comma 1 in cui la sospensione o limitazione della circolazione deve avere durata inferiore a 30 minuti, il presidio con il personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva può essere limitato alle intersezioni o ai punti sensibili ritenuti pericolosi a giudizio del responsabile della scorta.*

3. *Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono considerati punti sensibili i tratti di strada non rettilinei in discesa con forte pendenza che presentano limitata visibilità e numerosa presenza di pubblico, nonché i tratti precedenti al traguardo o ai traguardi volanti in cui è presente numeroso pubblico. Il presidio dei punti sensibili non è necessario se, per la presenza di protezioni o per la natura dei luoghi, il pubblico non può invadere la sede stradale al momento del transito dei concorrenti.*

4. *La durata della sospensione o di limitazione della circolazione non può comunque essere superiore a quella indicata nel provvedimento di autorizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, ultimo periodo.*

Capo II

Svolgimento dei servizi di scorta tecnica

Art. 8

Posizione dei veicoli di scorta tecnica

1. Durante lo svolgimento del servizio tutti i veicoli di scorta tecnica devono essere sempre posizionati in modo da garantire, in tutte le situazioni di traffico, la massima visibilità della carovana sportiva, l'individuazione di eventuali impedimenti al sicuro movimento dei concorrenti, nonché il transito in condizioni di assoluta sicurezza.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, in relazione alle diverse tipologie di strade ed in funzione della velocità media dei concorrenti e dei veicoli in transito, i veicoli di scorta tecnica sono collocati secondo i seguenti schemi indicativi:

- a) il veicolo di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), precede il primo concorrente ad una distanza non inferiore a cinquecento metri e non superiore a due chilometri;

- b) il veicolo di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), segue l'ultimo concorrente considerato ancora in corsa, ad una distanza non inferiore a cento metri;
- c) i veicoli di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), precedono il primo concorrente in gara di almeno duecento metri.

3. Ai fini del presente disciplinare si considerano in gara i concorrenti, muniti di regolare numero o di altro contrassegno identificativo rilasciato dagli organizzatori, che non abbiano, rispetto al primo, un ritardo incolmabile in funzione delle caratteristiche della manifestazione e del percorso ovvero che, comunque, superi i 15 minuti. Per le competizioni a tappe e per quelle di interesse nazionale ed internazionale, il tempo massimo di distacco dal primo concorrente può essere indicato all'interno del documento che autorizza la competizione stessa. *Per le competizioni a tappe, per quelle di interesse nazionale ed internazionale, nonché per le competizioni che impegnano un elevato numero di partecipanti, quali le fondo o le gran fondo, il tempo massimo di distacco dal primo concorrente è stabilito nel documento che autorizza la competizione stessa, sulla base delle richieste avanzate dagli organizzatori.*

Art. 8-bis

Posizione del personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva

1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7-bis, la presenza del personale abilitato deve essere garantita per tutto il tempo in cui è sospesa o limitata la circolazione nonché per almeno i 15 minuti precedenti al transito del veicolo recante il cartello "INIZIO GARA CICLISTICA" e per i 10 minuti successivi al transito del veicolo recante il cartello "FINE GARA CICLISTICA".

2. Il personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva, secondo le indicazioni del responsabile della scorta di cui all'art. 10, deve posizionarsi in corrispondenza del punto che deve presidiare, sulla carreggiata o sulle banchine adiacenti in posizione ben visibile per gli utenti della strada e non può trovarsi a bordo di veicoli, anche se in sosta. Se l'intersezione o il punto sensibile da presidiare presenta limitata visibilità per gli utenti che vi si approssimano, il personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva deve collocarsi in prossimità dei predetti luoghi in modo che sia possibile avvistarlo da almeno 50 m di distanza.

Art. 9

Utilizzo dei dispositivi luminosi

1. Durante il servizio di scorta tecnica i veicoli devono circolare con i proiettori anabbaglianti e gli altri dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione accesi, anche quando non ne è prescritto l'uso ai sensi dell'art. 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Durante il servizio di scorta tecnica, inoltre, devono essere tenuti sempre in funzione i dispositivi supplementari di segnalazione visiva di cui all'art. 5.

Capo III

Obblighi del personale che effettua una scorta

Art. 10

Il responsabile della scorta

1. Il servizio di scorta tecnica è svolto sotto la diretta responsabilità dell'organizzatore della manifestazione sportiva indicato nell'autorizzazione ad effettuarla, rilasciata ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9.

2. Il responsabile della scorta *prima dell'inizio del servizio deve verificare la documentazione deve avere con sé idonea documentazione* dalla quale risulti il rapporto che lega i soggetti che svolgono la scorta alle imprese, società o associazioni sportive di cui all'art. 1.

3. Il personale impegnato nel servizio di scorta deve avere con sé l'attestato di abilitazione di cui agli articoli 2 o 3-bis

Art. 11

Obblighi delle persone che effettuano la scorta

1. Tutte le persone che effettuano la scorta *con veicoli* devono essere costantemente in grado di comunicare con il direttore di organizzazione o di corsa ovvero, in mancanza, con altro responsabile designato dall'organizzatore autorizzato ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e con gli eventuali altri membri della scorta che si trovano su altri veicoli, e devono intervenire con efficacia e tempestività di fronte ad ogni situazione che necessiti di attività di segnalazione.

2. Il soggetto autorizzato a svolgere la competizione ciclistica ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo

30 aprile 1992, n. 285, non deve consentire che si inizi il servizio di scorta tecnica senza aver verificato che:

- a) *i dispositivi supplementari di equipaggiamento e di segnalazione dei veicoli di cui all'art. 5 siano presenti su ciascun veicolo correttamente installati e perfettamente funzionanti e che le attrezzature e gli equipaggiamenti in uso al personale di cui agli articoli 6 e 6-bis siano presenti e perfettamente funzionanti;*
- b) le autorizzazioni allo svolgimento della competizione, nonché quelle rilasciate dagli organi di polizia stradale, siano valide e le relative prescrizioni particolari siano rispettate ed il percorso segnalato corrisponda a quello autorizzato;
- c) tutto il personale abilitato impiegato sia edotto del percorso autorizzato, del numero dei partecipanti e del regolamento di gara, se prescritto, nonché di ogni prescrizione o limitazione imposta nell'autorizzazione;
- d) i sistemi di comunicazione tra i veicoli di scorta siano efficienti;
- e) sia stata resa operativa una copertura assicurativa specifica sulla responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio dell'attività di scorta tecnica con un massimale non inferiore a due milioni di euro, aumentato di centomila euro per ogni veicolo utilizzato per svolgere la scorta oltre il numero minimo previsto dall'art. 7. *La copertura assicurativa specifica per l'attività di scorta, può essere compresa nella polizza assicurativa richiesta per lo svolgimento della manifestazione sportiva dell'articolo 9 Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;*
- f) per il servizio di scorta tecnica si possa avvalere della prestazione a titolo gratuito ovvero oneroso di un numero adeguato di persone che possono svolgere l'attività ai sensi dell'art. 1, che siano state preventivamente edotte di tutte le informazioni necessarie a svolgere correttamente la scorta stessa.

3. Qualora durante lo svolgimento del servizio si verifichi una situazione imprevedibile per la quale non siano più soddisfatte le condizioni di sicurezza o rispettate le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, ovvero quelle relative al numero minimo dei veicoli e degli abilitati di cui all'art. 7, comma 1, e all'art. 7-bis, commi 1 e 2, previa comunicazione tempestiva della situazione al direttore di corsa o agli organizzatori, la scorta tecnica deve essere immediatamente interrotta, con le conseguenze previste dall'art. 9, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Nei casi previsti dal comma 3, in alternativa all'immediata interruzione della scorta e previa informazione completa e tempestiva a tutti i concorrenti, è consentito proseguire il servizio, limitatamente all'effettuazione di un'attività di segnalazione della presenza dei concorrenti sulla strada, se questi, d'intesa con il direttore di corsa o con gli organizzatori, hanno accettato di continuare la circolazione nel pieno rispetto di tutte le norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, interrompendo, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza richieste, qualsiasi attività competitiva su strada.

Art. 12

Modalità di svolgimento della scorta tecnica con veicoli

1. Nelle strade a doppio senso di circolazione, i veicoli sopraggiungenti dall'opposto senso di marcia devono essere fatti accostare e fermare, se possibile al di fuori della carreggiata, per consentire il transito della carovana sportiva scortata che occupa l'intera carreggiata fino al passaggio del veicolo di cui all'art. 7, comma 1, lettera b).

2. In caso di neve, ghiaccio, scarsa visibilità per nebbia ovvero per altra causa, quando non sia possibile scorgere un tratto di strada corrispondente a m 70 circa, la scorta tecnica deve essere immediatamente interrotta, con le conseguenze previste dall'art. 9, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Durante l'effettuazione dei servizi di scorta, il personale abilitato deve sempre indossare i giubbetti rifrangenti di cui all'art. 6, comma 1, lettera d).

4. Qualora sia necessario fornire agli utenti che percorrono la strada interessata dalla manifestazione ovvero che vi si immettono da strade laterali o da luoghi non soggetti a pubblico passaggio, preventivo avviso dell'imminente sopraggiungere della carovana ciclistica, il personale abilitato al servizio di scorta deve provvedere a segnalarlo agli utenti stessi con adeguato anticipo e nei modi più opportuni, imponendo loro di rallentare utilizzando la bandierina di colore arancio fluorescente di segnalazione prevista dall'art. 6, comma 1, lettera b). In galleria ovvero in condizioni di scarsa visibilità, in luogo o in aggiunta alle segnalazioni con la bandierina, devono essere effettuate segnalazioni luminose con i dispositivi di cui all'art. 6, comma 1, lettera a).

5. In occasione del transito della carovana ciclistica, il personale abilitato di scorta deve provvedere a rendere attuale la sospensione temporanea della circolazione, imposta ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a tutela della sicurezza della competizione, attraverso segnalazioni con la paletta di cui all'art. 6, comma 1, lettera c). Le segnalazioni devono essere realizzate in modo non

equivoco e devono essere rivolte sia alle correnti di traffico che si trovano sulla strada interessata dal transito della carovana sia a quelle che vi si immettono da strade laterali o da luoghi non soggetti a pubblico passaggio.

6. La paletta di segnalazione, di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), deve essere usata esclusivamente per le segnalazioni manuali dirette a disciplinare il traffico e per segnalare agli utenti della strada in movimento l'imminente approssimarsi della carovana ciclistica, ad una distanza non superiore a cinquecento metri dal primo concorrente considerato in corsa e a duecento metri dall'ultimo. L'uso della paletta di segnalazione fuori dai casi indicati è vietato.

Art. 12-bis

Obblighi del personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva

1. *Tutte le persone che effettuano attività di segnalazione aggiuntiva di cui all'art. 7-bis devono essere costantemente in grado di comunicare con il direttore di organizzazione o di corsa, ovvero, in mancanza, con altro responsabile designato dall'organizzatore autorizzato ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. A tale scopo, prima di iniziare il servizio, devono comunicare al direttore dell'organizzazione o di corsa il loro numero di telefono cellulare o l'identificativo dell'apparato radiomobile nonché le generalità complete ed il numero dell'attestato di abilitazione di cui all'art. 3-bis.*

2. *Le persone che effettuano l'attività di segnalazione di cui al comma 1 devono:*

- a) comunicare al direttore di organizzazione o di corsa ovvero, in mancanza, ad altro responsabile designato dall'organizzatore, il momento in cui iniziano il presidio di un'intersezione o di un punto sensibile ed il momento in cui terminano il servizio;*
- b) concordare con il direttore di organizzazione o di corsa ovvero, in mancanza, con altro responsabile designato dall'organizzatore, le modalità di segnalazione della sospensione temporanea della circolazione agli utenti in transito sulle strade che si immettono sul tratto interdetto;*
- c) essere costantemente in grado di esibire la documentazione relativa alla competizione ed alla sospensione temporanea della circolazione.*

3. *Le persone di cui al comma 1 devono intervenire con efficacia e tempestività di fronte ad ogni situazione che necessiti di attività di segnalazione. Le segnalazioni devono essere effettuate in modo che siano chiaramente e non equivocamente percepite dagli utenti della strada a cui sono dirette ed in modo che gli utenti stessi abbiano lo spazio sufficiente per arrestarsi in condizioni di sicurezza senza impegnare la carreggiata sulla quale vige la sospensione temporanea della circolazione.*

4. *Durante l'effettuazione dei servizi di segnalazione, il personale abilitato deve sempre indossare i giubbetti rifrangenti di cui all'art. 6-bis, comma 1, lettera c).*

5. *Qualora sia necessario fornire agli utenti che si immettono sulla strada interessata dalla manifestazione da strade laterali o da luoghi non soggetti a pubblico passaggio, il preventivo avviso dell'imminente sopraggiungere della carovana ciclistica, il personale abilitato deve segnalarlo agli utenti stessi con adeguato anticipo e nei modi più opportuni, imponendo loro di rallentare utilizzando la bandierina di colore arancio fluorescente di segnalazione prevista dall'art. 6-bis, comma 1, lettera a).*

6. *La paletta di segnalazione, di cui all'art. 6-bis, comma 1, lettera b), deve essere usata esclusivamente per le segnalazioni manuali dirette a disciplinare il traffico e per segnalare agli utenti la chiusura temporanea della strada in cui intendono immettersi. L'uso della paletta di segnalazione fuori dai casi indicati è vietato.*

Titolo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 13

Disposizioni transitorie

1. *Fino al 30 giugno 2003, nei casi in cui l'ente che rilascia l'autorizzazione allo svolgimento della competizione ciclistica abbia previsto la necessità della scorta di un organo di polizia stradale, lo stesso, ai sensi dell'art. 6, comma 6-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ove ne ricorrano le condizioni, può autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, di una scorta tecnica che, qualora sia verificato, sulla base di idonea documentazione prodotta dagli organizzatori, che in tutto il percorso o in parte dello stesso non sia possibile avvalersi delle imprese, delle società o delle associazioni autorizzate, può essere effettuata con veicoli nella disponibilità di chi organizza la manifestazione aventi i requisiti indicati nel presente disciplinare e con personale, di provata esperienza, appartenente ad associazioni sportive affiliate alla Federazione ciclistica italiana o agli enti di promozione sportiva riconosciuti.*

2. *Nei casi previsti dal comma 1 devono essere rispettate tutte le previsioni del presente disciplinare*

relative al numero ed all'equipaggiamento dei veicoli, al numero delle persone da impiegare per ciascuna scorta, nonché tutte le disposizioni relative alle modalità di svolgimento dei servizi di scorta tecnica.

3. Nei casi previsti dal comma 1 chi organizza la manifestazione deve altresì dichiarare di aver adempiuto agli obblighi di copertura assicurativa per i rischi connessi all'attività di scorta tecnica.

Allegato 1 al provvedimento 27.11.2002

MATERIE DELLE PROVE D'ESAME

- a) Nozioni generali sul Nuovo codice della strada.
- b) Definizioni stradali e di traffico.
- c) Classificazione delle strade: classificazione amministrativa, classificazione tecnico-funzionale, segnaletica di identificazione delle strade.
- d) Autorizzazioni per lo svolgimento delle competizioni sportive - Prescrizioni - Criteri per l'imposizione della scorta di polizia o della scorta tecnica - Dispositivi di segnalazione visiva - Violazioni e sanzioni.
- e) Cantieri stradali: segnalamento e delimitazione, barriere e coni, visibilità notturna, persone al lavoro, veicoli operativi, cantieri mobili, strettoie e sensi unici alternati.
- f) Segnalazione dei pericoli e tecniche di regolazione del traffico.
- g) Limiti di velocità e distanze di sicurezza.
- h) Limitazioni alla circolazione nei giorni festivi.
- i) Servizi di Polizia stradale ed espletamento degli stessi.
- l) Autorizzazione delle imprese, delle società o delle associazioni, obblighi del caposcorta e del personale abilitato, equipaggiamento delle persone e dei veicoli per le scorte tecniche.
- m) Impiego delle attrezzature in dotazione per il servizio di scorta.
- n) Modalità di svolgimento dei servizi di scorta tecnica.
- o) Responsabilità civile verso terzi.
- p) Impiego degli apparati radio per i collegamenti.

Allegato 1-bis al provvedimento 27.11.2002

MODALITA' E MATERIE DEL CORSO E DELLA PROVA D'ESAME PER OTTENERE L'ATTESTATO DI ABILITAZIONE DI CUI ALL'ART. 3-BIS

- a) *Autorizzazioni per lo svolgimento delle competizioni sportive - Prescrizioni - Criteri per l'imposizione della scorta di polizia o della scorta tecnica - Dispositivi di segnalazione visiva - Violazioni e sanzioni;*
- b) *segnalazione dei pericoli e tecniche di regolazione del traffico;*
- c) *servizi di Polizia stradale ed espletamento degli stessi;*
- d) *regole per lo svolgimento della manifestazione sportiva;*
- e) *obblighi del caposcorta e del personale abilitato ad effettuare le scorte tecniche a gare ciclistiche;*
- f) *impiego delle attrezzature in dotazione per il servizio di segnalazione;*
- g) *modalità di svolgimento dei servizi di segnalazione;*
- h) *impiego degli apparati radio per i collegamenti.*

Il corso di formazione deve avere durata minima di 8 ore.

Dell'inizio del corso, dei luoghi e delle giornate in cui esso si svolge deve essere data comunicazione al Compartimento della Polizia Stradale competente per territorio almeno quindici giorni prima.

L'esame deve svolgersi davanti ad una Commissione esaminatrice composta da almeno tre membri, di provata esperienza nel settore, nominata dal responsabile della Federazione ciclistica italiana o dell'Ente di promozione sportiva che ha organizzato il corso di formazione.

L'esame deve essere svolto in forma scritta. Gli elaborati delle prove d'esame devono essere sottoscritti dai membri della commissione esaminatrice e conservati dalla società ovvero dall'Associazione o ente di promozione che ha organizzato il corso per almeno cinque anni.

ATTESTATO DI ABILITAZIONE

Intestazione dell'ufficio

Si attesta che, in data odierna, il sig.; nato a; il; dopo aver superato la prova d'esame predisposta da questo ufficio, ha ottenuto l'abilitazione a svolgere i servizi di scorta tecnica in occasione dello svolgimento di gare ciclistiche di cui all'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

Tale abilitazione ha validità per cinque anni e può essere rinnovata. La presente attestazione viene rilasciata all'interessato in originale.

Data - Timbro della Repubblica

Firma

Il Dirigente del Compartimento di Polizia stradale

Allegato 2-bis al provvedimento 27.11.2002

ATTESTATO DI ABILITAZIONE

Intestazione dell'ufficio

Si attesta che, in data odierna, il sig. nato a il dopo aver superato la prova d'esame predisposta da questo ufficio, ha ottenuto l'abilitazione a svolgere i servizi di segnalazione in occasione dello svolgimento di gare ciclistiche di cui all'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

Tale abilitazione, che non consente di effettuare servizi di scorta tecnica con veicoli in occasione dello svolgimento delle gare ciclistiche, ha validità per cinque anni e può essere rinnovata. La presente attestazione viene rilasciata all'interessato in originale.

Data

(Timbro della Repubblica)

Firma

(Il dirigente del compartimento di Polizia stradale)

Allegato 3 al provvedimento 27.11.2002

Figura

Allegato 4 al provvedimento 27.11.2002

Figura